

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Servizio Assistenza Territoriale –

Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per la non autosufficienza

REPORT

**I CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA
NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ (artt. 9 e 10 LR 29/97)**

anno di riferimento attività 2020

aprile 2022

INDICE

Premessa	pag. 2
Alcune delle novità in tema di agevolazioni all'acquisto delle auto per le persone con disabilità	pag. 2
1. Un bilancio complessivo dei contributi erogati ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 29/1997 dal 1998 al 2020	pag. 5
2. I contributi erogati nell'anno 2020	pag. 9
2.1. Un'articolazione per ambito territoriale delle domande pervenute e quadro di riferimento	pag. 12
2.2. I contributi erogati per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art. 9) nell'anno 2020	pag. 15
2.3. I contributi erogati per arredi e attrezzature per la casa (art.10) nell'anno 2020	pag. 20

Il rapporto è stato redatto dal
Servizio Assistenza Territoriale, Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per la non autosufficienza della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna
contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10 LR 29/97)

Barbara Schiavon
Cristiano Guagliata

PREMESSA

La Legge Regionale n. 29/97 “*Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili*” prevede agli articoli 9 e 10 contributi destinati alle persone in situazione di handicap grave per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli oppure per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa.

Nel giugno 2004 la Giunta della Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione (DGR 1161 /2004) avente ad oggetto “*criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 della LR 29 /1997*” ha inteso rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare le modalità per la fruizione dei contributi messi a disposizione da parte delle persone interessate.

A tal proposito la DGR 1161 /2004 intende perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, da un lato attraverso un'estensione dei contributi ad aree di bisogno non ancora soddisfatte, dall'altro lato attraverso una semplificazione dei procedimenti ed una maggiore integrazione dei contributi della LR 29 /1997, nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, attivato dai Comuni in ogni ambito distrettuale.

Con il presente report si intende dare conto dei principali esiti e risultati nella gestione territoriale dei contributi a valere sugli artt. 9 e 10 della L.R. 29 /1997 raggiunti con le attività dell'anno 2020.

Il report dedicato all'analisi delle attività 2020 viene elaborato nel febbraio 2022, in un contesto ancora fortemente caratterizzato da crisi pandemica da SARS COV dell'ultimo biennio. Ma anche in un momento storico che vede le significative sfide ed opportunità del PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza: con obiettivi fortemente legati alle riforme e agli investimenti.

Alcune delle novità in tema di agevolazioni all'acquisto delle auto per le persone con disabilità.

Tra le novità del codice della strada (L. 30 dic 2020 n. 178 e DM 31 dic 2020 // L. n. 156 del 9 nov. 2021 e DM MEF del 13 gen 2022) le agevolazioni all'acquisto delle auto per le persone con disabilità.

Agevolazioni auto disabili, novità nella maxi circolare del 25 giugno 2021 numero 7/E

Secondo quanto previsto dalla legge 104, gli acquirenti di un'auto possono portare in detrazione dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 euro.

Detrazione auto disabili: La detrazione in questione è prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR e consiste in uno sconto di imposta del 19% sulla spesa sostenuta fino a € 18.075,99 euro.

la detrazione spetta per i seguenti veicoli:

- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da

- pluriamputazioni;
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Nel primo caso, le auto che danno diritto alla detrazione sono quelle con obbligo di adattamento.

Le novità nella richiesta di agevolazione per le auto con adattamento

“Sino ad oggi per ottenere le agevolazioni fiscali per le auto a servizio delle persone con disabilità – spiega il prof. Nazaro Pagano presidente nazionale ANMIC – serviva, oltre alla patente speciale anche la certificazione della Commissione medica per l'handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Nei vecchi verbali spesso non erano indicati gli adattamenti. Eravamo costretti ad assistere al fatto che le persone con disabilità dovevano ripresentare addirittura una pratica di accertamento handicap. Oggi invece le persone con disabilità potranno avere le agevolazioni anche solo con la patente speciale. Per l'entrata in vigore servirà il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze”.

Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento.

I soggetti che hanno diritto all'agevolazione sono i seguenti:

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i non vedenti;
- i sordi.

La gravità della situazione deve essere comprovata dal verbale di accertamento medico, al netto di situazioni particolari quali la mancanza degli arti superiori.

Nel caso di persone con handicap psichico o mentale, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale è necessario che il soggetto sia titolare di indennità di accompagnamento.

(Fonte: <https://www.anmic24.com/nuovo-codice-della-strada-novita-su-parcheggi-per-disabili-e-agevolazioni-acquisto-auto/>.)

Il MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio DM decreto ministeriale del 13 gen 2022, avente oggetto “adeguamento delle normativa concernente le agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad uso di soggetti con ridotte ed impedito capacità motorie permanente”, pubblica in GU Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 23 del 29 gen 2022, [Gazzetta Ufficiale](#) ha fornito indicazioni in ordine alla possibile di produrre copia semplice della patente posseduta, ove contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritte dalle commissioni mediche locali, e ferma restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio.

L'Agenzia delle Entrate ha implementato la sezione tematica dedicata alle agevolazioni per l'acquisto di veicoli e di ausili tecnici ed informatici, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso misure tributarie riservate alle persone con disabilità e per i loro familiari. . [Aree tematiche - Agevolazioni per le persone con disabilità - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

L'ANGLAT (associazione nazionale guida andicappati trasporti) chiede all'Agenzia delle Entrate di dare un parere per fugare interpretazioni che penalizzano le persone con disabilità nell'accesso alle agevolazioni
(Fonte: [Agevolazioni auto disabili: le semplificazioni siano davvero applicate - Disabili.com](#))

1. Un bilancio complessivo dei contributi erogati ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 29 /1997 nel periodo tra il 1998 ed il 2020.

Nella tabella 1, si mostra il numero complessivo dei beneficiari, pari a n. 11.527, che hanno ricevuto contributi per interventi a valere sugli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 29 /1997, nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2020, per una spesa complessiva di € 15.301.803.

La tabella 1 evidenzia quanto nei primi dieci anni degli anni 2000 (tra il 2002 ed il 2010) si siano registrati il maggiore contingenti di beneficiari ammessi ai contributi della legge regionale 29 /1997.

Nei primi anni di applicazione della LR 29/97 il numero dei beneficiari è infatti cresciuto gradualmente principalmente grazie al progressivo diffondersi della conoscenza della legge da parte dei cittadini interessati.

Il consistente aumento del totale dei beneficiari del 2003 (vedi grafico 1), è legato in particolare alla presenza di un numero molto elevato di coloro che hanno ricevuto un contributo per l'acquisto di un autoveicolo. Nel 2003 infatti, la Giunta regionale stabilì di finanziare tutte le domande relative all'art. 9 comma 1 (per l'acquisto e l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone disabili gravi) a cui non si era potuto dare risposta negli anni precedenti, scelta che ha anche facilitato il processo di riorganizzazione successivamente avviato ai sensi della LR 2/03.

Come dettagliato meglio nella tabella n. 2, il dato del 2004, risulta essere più basso di quello relativo del 2003, poiché nel 2004 non è stato aperto il bando relativo ai contributi per gli autoveicoli di cui all'articolo 9 comma 1, in quanto era in corso il processo di riordino delle procedure in attuazione della DGR 1161/04.

Dal 2005, anno di prima applicazione della DGR 1161/2004, fino al 2009 è ripresa la crescita del numero complessivo delle persone che hanno ricevuto un contributo, mentre nel 2010 comincia ad invertirsi la tendenza

La tabella 2 illustra la distribuzione dei beneficiari e dei finanziamenti regionali per le due tipologie di contributo: relativi all'articolo 9 e relativi all'articolo 10. Nel corso degli anni la parte complessivamente più consistente dei fondi regionali è stata utilizzata per soddisfare le domande riguardanti la mobilità privata, che risultano essere più numerose di quelle relative all'adattamento dell'ambiente domestico. Negli anni si è andati progressivamente verso un allineamento del numero di persone che ha fruito dei contributi per attrezzare la casa a quello dei beneficiari dei contributi per i veicoli, a partire dal 2008 fino al 2015 i primi hanno superato i secondi. Dal 2016 invece la distribuzione torna alla tendenza dei primi anni, con una prevalenza dei beneficiari di contributo ex art.9 (nel 2019 155 contro i 116 per l'art. 10). In merito al calo dei beneficiari del contributo art.10 c'è da considerare che negli ultimi anni, come spiegato di seguito, sono stati utilizzati altri canali di finanziamento per sostenere l'acquisto di alcune attrezzature a supporto della vita autonoma in casa, in particolare i contributi del Fondo regionale per la non autosufficienza previsti per l'adattamento dell'ambiente domestico.

Tabella 1] numero complessivo dei destinatari e dei contributi erogati artt. 9 e 10 LR 29 /1997 – periodo 1998 / 2020

Anno	Totale beneficiari contributi LR 29/97 art. 9 e art. 10	Totale contributi erogati EURO
1998	296	175.125
1999	382	539.337
2000	465	680.396
2001	461	660.889
2002	688	917.370
2003	786	1.201.903
2004	513	543.770
2005	555	810.353
2006	649	906.284
2007	778	970.026
2008	724	988.284
2009	802	1.100.636
2010	772	959.029
2011	687	899.636
2012	538	657.984
2013	525	664.178
2014	449	586.541
2015	359	437.405
2016	296	390.425
2017	326	443.191
2018	330	424.368
2019	271	419.196
2020	237	344.765,12
TOTALE	11.527	15.301.893,12

Tabella 2] numero beneficiari e risorse erogate per tipologia

Anno	Contributi per acquisto o adattamento veicoli (art.9)			Contributi per l'acquisto di ausili, arredi e		
	Numero	Totale risorse	Contributo	Numero Utenti	Totale risorse	Contributo
1998	296	175.125	592	-	-	-
1999	302	437.674	1.449	80	101.663	1.271
2000	355	491.769	1.385	110	188.626	1.715
2001	357	486.902	1.364	104	178.694	1.718
2002	400	527.503	1.319	288	389.867	1.354
2003	444	775.236	1.746	342	426.667	1.248
2004*	116	45.782	395	397	497.988	1.254
2005	346	568.137	1.642	209	242.216	1.159
2006	366	578.042	1.565	283	328.242	1.160
2007	348	588.049	1.690	330	381.977	1.158
2008	339	557.304	1.644	385	430.980	1.190
2009	381	667.757	1.835	421	432.879	1.062
2010	361	570.764	1.772	411	388.265	998
2011	294	508.209	1.890	393	391.427	876
2012	249	412.816	1.658	289	245.168	848
2013	219	391.990	1.852	306	272.188	822
2014	193	351.603	1.831	256	234.938	940
2015	177	265.159	1.498	182	172.246	946
2016	167	291.003	1.743	129	99.422	771
2017	184	332.012	1.804	142	111.180	782
2018	194	316.314	1.630	136	108.053	795
2019	155	310.000	1.999	116	109.295	942
2020	138	254.280,47	1.842,09	99	90.556,65	914,71
TOTALE	6.162	9.511.368,47	1.543,55	4.836	5.550.349,65	1.147,71


* dati relativi solo all'articolo 9 comma 4 (contributi per l'adattamento degli strumenti di guida per disabili titolari di patente speciale), poiché nell'anno 2004 non è stato aperto il bando relativo ai contributi di cui all'articolo 9 comma 1, essendo in corso il processo di riordino delle procedure in attuazione della DGR 1161/04. I cittadini hanno presentato le domande nel bando unificato con l'articolo 10 con scadenza 1° marzo 2005, quindi i relativi dati sono conteggiati nell'anno 2005

La spesa per i contributi erogati nell'anno 2020 è di € 344.765 a favore di interventi riconducibili alle tipologie previsti negli articoli 9 e 10 della LR 29 /1997. A tal proposito si osserva che mentre a partire dall'anno 2006, sia per l'art. 9 che per l'art.10 era ripresa la tendenza in aumento di beneficiari e di risorse, a partire dal 2010 inizia un generalizzato calo di beneficiari e di spesa per entrambi gli interventi, anche se per l'art. 10 non così lineare.

Il dato finale significativo è che progressivamente il calo complessivo ha portato a livelli di beneficiari e di spesa notevolmente più bassi del 1999. Nel periodo 2017 / 2018 / 2019 / 2020 sia il dato relativo alla spesa che il numero dei beneficiari si assesta su livelli complessivi più che dimezzati rispetto agli anni di massima crescita dei contributi (periodo 2002 / 2007 / 2008 / 2010). Inoltre, da notare che dopo il calo del contributo medio erogato al cittadino per le attrezzature per la casa, esso mantiene livelli a livelli più consistenti nell'ultimo biennio (€ 914), mentre il contributo pro-capite per gli autoveicoli si mantiene costantemente negli anni una media molto più elevata fino a toccare il massimo storico di € 1.842.

Da ricordare nell'analisi dell'andamento complessivo che, per l'art. 9, come indicato nella nota della tabella, nel totale degli utenti art. 9 dell'anno 2005 sono stati conteggiati anche tutti i contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone disabili gravi (art. 9 comma 1) relativi all'anno 2004, anno in cui non è stato aperto il bando a causa della transizione verso la nuova organizzazione.

Grafico 1] Numero dei beneficiari di contributi LR 29 /1997 dal 1998 al 2020



2. I contributi erogati nell'anno 2020

Nel corso dell'anno 2020, sono state raccolte n. 501 (di cui n. 266 a valere su interventi ex-art. 9 L.R. 29 /1997 e n. 235 a valere su interventi ex-art 10 della LR 29/1997).

Le domande ammesse a finanziamento sono state complessivamente n. 237 (di cui n. 138 per interventi art. 9 LR 29 /1997 e n. 99 per interventi art. 10 LR 29 /1997), pari al 47,4% del totale delle domande pervenute.

Le domande non ammesse a finanziamento sono state complessivamente n. 264 (di cui n. 128 per interventi art. 9 LR 29 /1997 e n. 136 per interventi art. 10 LR 29 /1997), pari a 52,7% del totale delle domande pervenute.

Tab. 3 numero della domande pervenute / finanziate / escluse

Tipologia del contributo	Totale delle domande pervenute				
	Domande pervenute: numero (comprehensive di domande pregresse da anno precedente) TOT.	Domande finanziate nell'anno 2020		Domande escluse nell'anno 2020	
		Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
Art. 9	266	138	51,9%	128	48,1%
Art. 10	235	99	42,1%	136	57,9%
	501	237	47,3%	264	52,7%

A valere sull'art. 9 della Legge Regione 29 /1997, i contributi possono riguardare:

a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 /1992;

b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 /1992;

c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 /1992; d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27, comma 1, legge 104 /1992).

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Sono ammissibili le domande relative a spese già effettuate e documentate. I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro. I titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104 /1992 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle lettere a) o b), oppure ai contributi di cui alla lettera d)

A valere sull'art. 10 della Legge Regione 29 /1997, i contributi possono riguardare:

a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sono comprese in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane...), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte...) e per componenti (ad es. ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche...), strumentazioni per il controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando...), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio videocitofono o campanello d'allarme...), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza. Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell'abitazione (ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti...). Per tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento. Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.

b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.

Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona (ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno (ad es. pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali), acquisto e installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (ad es. stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi...). Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (ad esempio, sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbragatura...).

c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio, lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per

gravi limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza continuativa dall'uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagiati condizioni logistico e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne. In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali Personal Computer, periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso, monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante...), ausili per accesso al PC (ad esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse...), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per ergonomia, volta pagine...), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al DM 332/98, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al DM 332 /1998

2.1 Un'articolazione per ambito territoriale delle domande pervenute e quadro di riferimento

Mediamente, nella platea degli interventi art. 9 LR 29 /1997 che hanno beneficiato di un contributo pubblico (n. 138), sono state riconosciute risorse pari a € 1.842,09; ma con una significativa forbice tra € 706,91 dell'ambito imolese e i € 2.399,05 di quello parmense.

Nell'ambito romagnolo, le risorse necessarie per finanziare le domande ammessi pari a € 76.619,07; mentre le effettivamente erogate per gli interventi ammessi sono state pari a € 71.147,57. La differenza è dovuta al fatto che il distretto di Forlì ha rimandato il finanziamento di n. 4 domande ammissibili a contributo per interventi a valere sull'art. 9 all'anno successivo per indisponibilità di risorse da dedicare a tale finanziamento

Tabella n. 2 / interventi a valere sull'art. 9 della LR 29 /1997 (domande pervenute; numero interventi finanziati; numero interventi ritenuti non-assibili; risorse necessarie; risorse erogate; contributo medio)

ART. 9 LR 29 /1997						
	Totale domande pervenute	numero interventi finanziati	numero intervento non-ammissibili	risorse necessarie per finanziare le domande ammesse	risorse erogate per gli interventi ammessi	media del finanziamento concesso (risorse erogate / numero interventi finanziati)
BOLOGNA	70	30	40	64.049,24 €	64.049,24 €	2.134,97 €
FERRARA	24	9	15	11.953,98 €	11.953,98 €	1.328,22 €
IMOLA	5	5	0	3.534,57 €	3.534,57 €	706,91 €
MODENA	31	19	12	26.777,45 €	26.777,45 €	1.409,34 €
PARMA	20	11	9	26.389,51 €	26.389,51 €	2.399,05 €
PIACENZA	21	13	8	21.538,35 €	21.538,35 €	1.656,80 €
REGGIO EMILIA	27	18	9	28.817,80 €	28.817,80 €	1.600,99 €
ROMAGNA	68	33	35	76.619,07 €	71.147,57 €	2.155,99 €
tot. ER	266	138	128	259.679,97 €	254.208,47 €	1.842,09 €

A valere sull'art. 10 della L.R. 29 /1997, la media dei contributi riconosciuti è di € 914,71. Che si colloca tra il valore del contributo riconosciuto nell'ambito modenese, pari a € 1.543,15 e quello riconosciuto nell'ambito ferrarese pari a € 409,07.

Tabella n. 3 / interventi a valere sull'art. 10 della LR 29 /1997 (domande pervenute; numero interventi

finanziati; numero interventi ritenuti non-assibili; risorse necessarie; risorse erogate; contributo medio)

ART. 10 LR 29 /1997						
	Totale domande pervenute	numero interventi finanziati	numero intervento non- ammissibili	risorse necessarie per finanziare le domande ammesse	risorse erogate per gli interventi ammessi	media del finanziamento concesso (risorse erogate / numero interventi finanziati)
BOLOGNA	68	23	45	18.194,80 €	18.194,80 €	791,08 €
IMOLA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MODENA	20	11	9	16.974,67 €	16.974,67 €	1.543,15 €
PARMA	20	11	9	7.883,90 €	7.883,90 €	716,72 €
PIACENZA	22	14	8	7.544,84 €	7.544,84 €	538,92 €
REGGIO EMILIA	30	13	17	14.244,43 €	14.244,43 €	1.095,73 €
FERRARA	15	3	12	1.227,22 €	1.227,22 €	409,07 €
ROMAGNA	60	24	36	24.486,79 €	24.486,79 €	1.020,28 €
tot. ER	235	99	136	90.556,65 €	90.556,65 €	914,71 €

Nelle tabelle sopra riportate (n. 2 e n. 3) è rappresentata la distribuzione dei beneficiari per ambito territoriale corrispondente alle Aziende USL del numero dei interventi finanziati a valere sugli artt. 9 e 10 della LR 29 /1997.

Fin dal 2005, anno di riorganizzazione, il meccanismo di finanziamento regionale ha previsto un'assegnazione in via preliminare delle risorse, ripartite in base alla popolazione residente in ogni ambito distrettuale e la successiva liquidazione di quelle effettivamente necessarie ad ogni zona per finanziare le domande ammesse al contributo, una volta conclusa l'istruttoria.

A partire dal 2009, è cambiata la modalità di finanziamento dei contributi, in occasione del primo anno di avvio del "Fondo sociale locale" di ambito distrettuale per il finanziamento degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata, previsto dall'art. 45 della Legge regionale 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Con la costituzione del Fondo sociale locale, L'Ente capofila dei piani di zona garantisce su base distrettuale l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della LR 29/97 e ne favorisce l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.

L'Ente capofila dei Piani di zona, quindi, è responsabile delle risorse destinate ai contributi previsti dalla LR 29 /1997, mentre la Regione mantiene il monitoraggio dei contributi erogati durante l'anno.

I Comuni hanno finora garantito l'erogazione del contributo a tutti i cittadini in possesso dei requisiti, anche negli anni di maggiore difficoltà.

La maggiore autonomia territoriale nella gestione delle procedure da parte degli Enti locali ha comunque comportato l'utilizzo di altri canali di finanziamento, a compensazione del Fondo sociale locale per coprire gli interventi previsti dalla LR 29 /1997.


Nel corso degli ultimi anni, alcuni ambiti distrettuali hanno utilizzato risorse proprie dei Comuni o il Fondo regionale per la non autosufficienza per finanziare anche i contributi previsti dall'art.10 della LR 29 /1997, assimilandoli per analogia agli interventi previsti del FRNA per l'adattamento domestico, che hanno

però tutt'altra regolamentazione (contributi non erogati a domanda del cittadino ma attivati dai servizi territoriali).

Questo utilizzo "allargato" del FRNA a copertura dei contributi dedicati alle attrezzature che facilitano l'autonomia in casa (ex art. 10 della LR 29 /1997), basato su una interpretazione estensiva di quanto finanziabile con il Fondo stesso per il filone adattamento domestico, può essere in qualche modo "giustificato" appunto dalla situazione di crisi di risorse, oltreché dal fatto che comunque è rivolto a favore di persone disabili gravi e quindi non autosufficienti (target di popolazione a cui si rivolge il FRNA).

2.2 I contributi erogati nell'anno 2020. I contributi erogati per l'acquisto e l'adattamento degli autoveicoli /art.9

Grafico 2 - Contributi art. 9 LR 29 /1997 – distribuzione territoriale delle domande finanziate. Anno 2020



Il grafico mostra la distribuzione per ambito territoriale delle domande finanziate. Nell'anno 2020, l'ambito territoriale bolognese risulta essere l'ambito geografico con il più alto numero di interventi finanziati (n. 30), che rappresentano però il 42,9% delle domande che sono state depositate. L'ambito imolese che, nel corso dell'anno 2020, ha visto la presentazione di n. 5 domande per intervento di adattamento, le ha viste evase nella loro interezza. Complessivamente delle n. 266 domande, sono stati finanziati n. 138 interventi, pari al 51,9%.

Tabella n. 6 -

	totale	numero interventi finanziati	Valore percentuale degli interventi finanziati sul totale delle domande
BOLOGNA	70	30	42,9%
FERRARA	24	9	37,5%
IMOLA	5	5	100,0%
MODENA	31	19	61,3%
PARMA	20	11	55,0%
PIACENZA	21	13	61,9%
REGGIO EMILIA	27	18	66,7%
ROMAGNA	68	33	48,5%
tot. ER	266	138	51,9%

Età




Grafico 3 - Età dei beneficiari dei contributi art. 9 LR 29 /1997 – anno 2020

Nel corso dell'anno 2020, le persone adulte, in età compresa tra i 19 e i 65 anni, rappresentano il 77% (a n. 106 beneficiari); mentre sono n. 17 i beneficiari in età tra 0 e 19 anni (pari al 12%) e n. 15 i beneficiari in età uguale o superiore a 66 anni (pari al 11%), che hanno beneficiato di contributi a valere sull'art. 9 delle LR 29 /1997 (ovvero di contributi per l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità della persona con disabilità).

Per questa ultima fascia di popolazione (uguale o superiore a 66 anni), è bene rammentare che i requisiti della normativa di riferimenti prevedono che chi supera i 65 anni infatti, possa usufruire dei contributi per l'adattamento dei autoveicoli particolari per la guida e/o il trasporto, oppure possa richiedere un contributo per l'acquisto di un automezzo senza adattamenti, solo nel caso in cui la disabilità sia insorta prima dei 65 anni e quindi non sia conseguente dell'età.

Valore ISEE




Grafico 4- valore ISEE dei beneficiari dei contributi art. 9 LR 29 /1997 – anno 2020

Nel corso dell'anno 2020, le prime due fasce ISEE, quindi con un valore dell'indicatore della situazione economico equivalente compreso tra i € 0 e € 14.400 è cresciuta, fino a rappresentare il 59% dei beneficiari dei contributi (di n. 39, pari al 28% in fascia ISEE <8.000,00€ e n. 43, pari a 31%, in fascia ISEE tra € 8.000,00 e € 14.400,00). Nell'anno 2019, nella medesima fascia ISEE venivano ad essere collocati il 48% dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi che si collocazione nella fascia ISEE non richiesto sono stati n. 32, pari al 23% (nell'anno 2019 erano il 29%). Vale la pena ricordare che vengono essere collocate in questa fascia ISEE coloro che beneficiano di contributi per le modifiche agli strumenti di guida degli autoveicoli destinati a persona con incapacità motoria permanente, che non sono in situazione di handicap grave. Quest'ultima tipologia di intervento è invece prevista nella disposizione di legge L. 104 /1992, e non richiede alcuna soglia

reddituale di accesso.

I beneficiari dei contributi che si collocano nella fascia ISEE tra € 14.400 e € 23.260,00 sono stati n. 25, pari al 18% (con un calo rispetto all'anno precedente in cui erano il 23% dei beneficiari).

Età - Tipologia Disabilità




Grafico 5 - età e tipologia di disabilità dei beneficiari ammessi a contributi anno 2020 art. 9 LR 29 /1997

Anche nell'annualità 2020, la disabilità fisica continua ad essere la tipologia prevalente (tot. 65% tra i beneficiari ammessi a contributo). Tipologia di disabilità che è significativamente presente nella fascia di età compresa tra i 19 anni ed i 65 anni (54%).

Abbiamo visto in particolare come i nuovi criteri di accesso di cui alla DGR 1161 /2004 si è consentito l'estensione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di automobili a categorie di persone fino ad oggi escluse da tali benefici, vale a dire:

- pur essendo nella medesima situazione di handicap grave, possono guidare e quindi acquistare il veicolo per sé (ad es. persone paraplegiche titolari di patente speciale),
- non possono guidare ma non hanno bisogno di un veicolo adattato (ad es. minori con disabilità, disabili anche adulti mentali).

Sono previsti quindi contributi per quattro diverse tipologie di intervento riguardanti gli autoveicoli. Le prime tre sono destinate a persone nella situazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della legge 104 /1992 (comma 3 dell'articolo 3):

- a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto;
- b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo;
- c) l'acquisto di un autoveicolo senza particolari adattamenti.

La quarta tipologia, destinata a persone titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104 /1992) e quindi non in situazione di handicap non grave:

d) l'adattamento degli strumenti di guida di un autoveicolo.

Rispetto all'ultimo triennio, cambia la tipologia di contributo maggiormente finanziata, nel 2020 è quella prevista alla lettera C) che riguarda l'acquisto di autoveicoli senza particolari adattamenti 31%.

Un 30% degli interventi hanno contribuito all'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto (lettera A).

Le categoria già prevista dalla Legge 104 /1992 per l'adattamento degli strumenti di guida per persone con incapacità motorie permanenti ma non gravi [lettera D)], prima per finanziamento nell'ultimo triennio, scende invece al 28%

La fascia di popolazione in età compresa tra 19 e 65 anni risulta essere quella che maggiormente richiede e beneficia dei contributi per l'adattamento a valere all'art. 9 della LR 29 /1997.

Solo il 9% ha utilizzato i contributi riconosciuti per interventi di adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo (lett. B).

Tipologia di intervento - Età





Grafico 6 - tipologia di intervento per fascia di età dei beneficiari - anno 2020 art. 9 LR 29 /1997

I contributi a sostegno dell'adattamento dei veicoli normali [di cui alla lettera C)], risponde ai specifici bisogni delle persone con disabilità equamente distribuiti nelle tipologie previste (Fisica, 7%; Plurima, 7%; Psicica, 7% e Sensoriale, 10%)

La tipologia di disabilità fisica resta la tipologia prevalente in tutti gli interventi previsti alle lettere A), B) C) e D).

Tipologia di intervento - Tipologia disabilità



2.3 I contributi erogati nell'anno 2020. I contributi erogati per arredi ed attrezzature per la casa /art.10

Grafico 8 - Contributi art. 10 LR 29 /1997 – distribuzione territoriale delle domande finanziate. Anno 2020

Azienda ASL di appartenenza delle domande finanziate




Tabella 7 -

	totale	numero interventi finanziati	Valore percentuale degli interventi finanziati sul totale delle domande
BOLOGNA	68	23	33,8%
FERRARA	15	3	20,0%
IMOLA	-	-	-
MODENA	20	11	55,0%
PARMA	20	11	55,0%
PIACENZA	22	14	63,6%
REGGIO EMILIA	30	13	43,3%
ROMAGNA	60	24	40,0%
tot. ER	235	99	42,1%

Nel corso dell'anno 2020, le persone adulte, in età compresa tra i 19 e i 65 anni, rappresentano il 64% (a n. 63 beneficiari); mentre sono n. 17 i beneficiari in età tra 0 e 18 anni (pari al 17%) e n. 19 i beneficiari in età uguale o superiore a 66 anni (pari al 19%), che hanno beneficiato di contributi a valere sull'art. 10 delle LR 29 /1997 (ovvero di contributi per strumentazione tecnologica ed informativa per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane; per ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, nell'eventualità che la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sede esterna).

Età




Grafico 8 - Età dei beneficiari dei contributi art. 10 LR 29 /1997 – anno 2020

La distribuzione rispetto alle fasce di reddito è praticamente equamente distribuita nelle tre diverse fasce dalla più bassa alla più alta. Attestandosi

- 35% nella fascia ISEE minori di € 8.000,00;
- 34% nella fascia ISEE tra € 14.400,00 e € 23.260,00;
- 31% nella fascia ISEE tra € 8.000,00 e € 14.400,00.

valore ISEE




Grafico 9 - Valore ISEE dei beneficiari dei contributi art.109 LR 29 /1997 – anno 2020

La maggioranza dei beneficiari vive in nuclei famigliari uguali o superiori a n. 4 componenti (25%) o in nuclei familiari unipersonali (24%). Seguono a nuclei familiari con tre componenti (19%) e con due componenti (17%)

Componenti nucleo familiare




Grafico 10 - Componenti del nucleo familiare dei beneficiari art. 10 LR 29 /1997 – anno 2020

Come per l'art. 9, e in continuità con i dati degli anni precedenti, emerge dal grafico 11. che in tutte le fasce d'età hanno fruito di contributi per strumenti specifici che facilitano la vita a domicilio, in prevalenza persone con problemi fisici; una parte non trascurabile di beneficiari presenta disabilità plurime e disabilità sensoriali (specialmente nella fascia d'età adulta) mentre rimangono assolutamente minimi i finanziamenti a persone con problematiche esclusivamente psichiche.

Età - Tipologia Disabilità




Grafico 11 – Contributi per età e per tipologia di disabilità dei beneficiari art. 10 LR 29 /1997 – anno 2020

La DGR 1161 /2004 prevede contributi per tre tipologie diverse di attrezzature per favorire l'autonomia nell'ambiente domestico delle persone in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92 (comma 3 dell'articolo 3):

- a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
- b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
- c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Anche per quanto riguarda il tipo di richieste in base all'età, i dati nel corso degli anni si mantengono praticamente costanti, come la tendenza da parte delle persone anziane ad utilizzare in prevalenza la tipologia di contributo per finanziare attrezzature e arredi personalizzati [lettera b)], vale a dire l'ambito tecnologicamente meno avanzato, mentre è minimo il finanziamento di strumentazioni tecnologiche ed informatiche [lettera a)] e utili a svolgere attività di lavoro di studio presso l'abitazione[lettera c)], usate invece da persone adulte e minori.

Tipologia di intervento - Età




Grafico 12 - Tipologia di intervento per fascia di età dei beneficiari contributi art. 10 LR 29 /1997 – anno 2020

Di seguito le tipologie di attrezzature finanziate.

Tra le tipologie di attrezzatura finanziata prevalgono gli accessori e gli arredi per l'ambiente domestico (pari al 23%) e per l'acquisto di personale computer (19%).

Così come l'attrezzatura per la comunicazione rappresenta che ricorre nel 14% dei casi finanziati.

I contributi che riguardano impianti di condizionamento e deumidificazione, rappresentano il 10%, consentendo alle persone in condizioni di gravità anche grazie a questo sostegno economico di fruire di uno strumento essenziale per affrontare il disagio bioclimatico causato dal fenomeno sempre più ricorrente delle ondate di calore.

Voci minoritarie riguardano: strumentazioni/automazioni per la vita domestica e lo svolgimento delle attività quotidiane e per il controllo a distanza, impianti di sicurezza e controllo dell'abitazione.

Rimane un 10% di attrezzature sotto la voce "altro" che non vengono classificate nelle categorie precedenti.

Categorie ausili




Grafico 13 - Tipologia di attrezzature finanziate contributi art.10 LR 29 /1997 – anno 2020